

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **55/1999** (ECLI:IT:COST:1999:55)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **13/01/1999**; Decisione del **24/02/1999**

Deposito del **04/03/1999**; Pubblicazione in G. U. **10/03/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24464**

Atti decisi:

N. 55

## ORDINANZA 24 FEBBRAIO-4 MARZO 1999

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 dal pretore di Lecce, nel procedimento civile vertente tra O. D. S. e una s.p.a. ed altro, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale dell'anno 1998.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Piero Alberto

Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza del 17 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 (recte: n. 602 Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), "nella parte in cui esclude la ammissibilità della opposizione all'esecuzione per contestare in via generale la impignorabilità dei beni";

che l'esecutato, con ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., ha proposto opposizione avverso il pignoramento mobiliare effettuato dal concessionario locale del servizio di riscossione dei tributi, per il recupero coattivo dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) relativa agli anni dal 1989 al 1992, eccependo l'impignorabilità dei beni siccome indispensabili all'esercizio della professione;

che, secondo il giudice a quo, l'opposizione dovrebbe essere dichiarata inammissibile in virtù dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale esclude l'esperibilità dei rimedi previsti negli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile;

che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione, anche se diretta a far valere l'impignorabilità dei beni, e, stabilendo che sono inammissibili nel corso dell'esecuzione esattoriale le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, non considera che alcune di esse hanno carattere oggettivo e non sono dirette a contestare l'an debeatur;

che, conseguentemente, secondo il Pretore, la norma violerebbe l'art. 2 della Costituzione, in quanto l'inadeguatezza della tutela giurisdizionale lederebbe uno dei diritti inviolabili dell'individuo; inoltre, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che non ragionevolmente discrimina il debitore di obbligazione tributaria rispetto a tutti gli altri debitori, nonché lo Stato e gli enti pubblici, quali creditori, rispetto a tutti gli altri creditori; recherebbe poi vulnus sia all'art. 4 della Costituzione, che riconosce il diritto al lavoro, sia all'art. 24, che garantisce il diritto di azione e di difesa, poiché rende esperibile soltanto l'azione risarcitoria all'esito dell'esecuzione eventualmente illegittima; infine, contrasterebbe con l'art. 113 della Costituzione, in quanto sottrae al controllo del giudice ordinario gli atti esecutivi dell'amministrazione finanziaria;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio ed ha eccepito che la questione è manifestamente infondata, in quanto non sono state svolte argomentazioni nuove e diverse da quelle altre volte già esaminate e dichiarate non fondate dalla Corte.

Considerato che l'unica norma denunciata dal giudice a quo, e cioè l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è espressamente riferibile all'esecuzione forzata di crediti per le imposte sul reddito e, dunque, non può trovare applicazione ex se nell'ipotesi di riscossione coattiva di entrate di diversa natura quale appunto l'imposta in oggetto se "non mediante l'estensione dell'originario ambito precettivo ad opera di altra disposizione che vi faccia rinvio" (ordinanza n. 359 del 1997);

che il rimettente ha ommesso di specificare quale sia la norma che consente di pervenire all'asserita applicabilità del predetto art. 54 nel caso concreto; norma che, come già affermato in fattispecie analoghe (sentenze n. 26 del 1998 e n. 239 del 1997), verrebbe in considerazione quale oggetto prioritario del sindacato di questa Corte;

che l'assoluta mancanza di indicazione, nella presente fattispecie, di almeno uno dei termini del rinvio normativo "si risolve nella carente enunciazione delle ragioni di applicabilità

dello stesso art. 54 e, quindi, nel difetto di motivazione sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale" (ordinanza n. 359 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*